



19925-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gerardo Sabeone	- Presidente -	Sent. n. sez. 1101/2021
Rosa Pezzullo		UP - 12/04/2021
Michele Romano	- Relatore -	R.G.N. 233/2021
Renata Sessa		
Matilde Brancaccio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona
nel procedimento a carico di
(omissis) , nata in (omissis)
avverso la sentenza del 22/09/2020 del Tribunale di Fermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Romano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione di falsità
e confisca e distruzione del documento falso, da disporsi da questa Corte di
cassazione ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen.;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Fermo ha affermato la penale
responsabilità di (omissis) per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen.,
perché trovata in possesso di una falsa carta di identità valida per l'espatrio n.

(omissis) rilasciata dalle autorità rumene in favore di altra persona e recante la fotografia dell'imputata.

2. Avverso detta sentenza ricorre *per saltum* il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona chiedendone l'annullamento nella parte in cui, pur condannando l'imputata alla pena di giustizia per il reato a lei ascritto, ha ommesso di dichiarare la falsità della carta di identità, costituendo detta omissione violazione dell'art. 537 cod. proc. pen., e ha ommesso di disporre la confisca e la distruzione ai sensi dell'art. 86 disp. att. cod. proc. pen., sebbene la confisca fosse obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen..

3. Il difensore dell'imputata ha fatto pervenire alla cancelleria di questa Corte di Cassazione una memoria difensiva datata 9 aprile 2020.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve preliminarmente rilevarsi la tardività della memoria difensiva datata 9 aprile 2020, non risultando rispettato il termine dilatorio di cinque giorni prima dell'udienza, previsto dall'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 1137 del 2000.

2. Il ricorso del Procuratore generale è fondato.

L'art. 537, comma 1, cod. proc. pen., prevede che con la sentenza di condanna, con la quale sia accertata la contraffazione di un documento, sia dichiarata la falsità di quest'ultimo (Sez. 5, n. 44613 del 25/10/2005, Di Lollo, Rv.232717). Ai sensi dell'art. 637, comma 4, cod. proc. pen., la falsità deve essere dichiarata anche in caso di sentenza di assoluzione.

Del pari, poiché la falsa carta di identità valida per l'espatrio è oggetto di cui la detenzione costituisce reato, essa andava obbligatoriamente confiscata ai sensi dell'art. 240, secondo comma, n. 2, cod. pen. e doveva esserne disposta la distruzione.

La sentenza impugnata va pertanto annullata.

Quanto ai provvedimenti immediatamente conseguenti, questa Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen. e dall'art. 240 cod. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per quelli che la legge indica come effetti inevitabili della sentenza.

3. In conclusione la sentenza impugnata va annullata senza rinvio e deve essere ordinata la confisca e la distruzione del documento falso.


P.Q.M.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e distruzione del documento falso, che dispone.

Così deciso il 12/04/2021.

Il Consigliere estensore

Michele Romano



Il Presidente

Gerardo Sabeone

